Simone S.p.A.

SIMONE
GRUPPO EDITORIALE

PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Documento approvato dall'organo amministrativo di Simone S.p.A. in data 28 settembre 2026

Premessa

La presente procedura (la Procedura) è volta a disciplinare la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) riguardanti Simone S.p.A. (la **Società** o **l'Emittente**) e le società direttamente e/o indirettamente dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., in virtù dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Euronext Growth Milan).

La Procedura è stata adottata in ottemperanza a quanto previsto:

- dall'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il **Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);**

- dall'art. 114 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (il **Testo Unico della Finanza** o **TUF**);

- dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il **Regolamento (UE) 596/2014** o il **Regolamento Market Abuse**);

- dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (il **Listing Act**);

- dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la **Legge Capitali**);

- dal Regolamento delegato (UE) 2026/789 della Commissione dell'8 aprile 2026, che integra il Regolamento Market Abuse per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati (il **Regolamento Delegato (UE) 2026/789**);

- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione del 12 giugno 2026 (il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1291**), che ha abrogato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210;

- dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 (il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055);

- "Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate" pubblicati dall'ESMA (European Securities and Markets Authority) e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale;

- Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le Linee Guida).

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA - *European Securities and Markets Authority* (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite); la Procedura è volta a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di Informazioni Privilegiate (come *infra* definite).

La Società riconosce il valore implicito nei principi di efficienza e trasparenza del mercato.

La Società comunica con il mercato nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di

accesso all'informazione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal Regolamento Market Abuse e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (anche europee) *pro-tempore* applicabili.

La Procedura rappresenta uno *standard* di riferimento per tutte le eventuali Controllate (come *infra* definite), che sono tenute a recepirne i contenuti e a curarne l'adeguata diffusione all'interno delle singole società, al fine di garantire, per quanto di competenza, il rispetto della Procedura e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 1
Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

 Amministratore Delegato: l'amministratore o gli amministratori designati dal Consiglio di Amministrazione della Società ad assolvere le funzioni oggetto della presente Procedura.

 Autorità Competente: l'autorità competente come identificata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Market Abuse.

 Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

 Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

 Controllate: le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ..

 Elenco Insider: ha la definizione di cui all'Articolo 9 della presente Procedura.

 Fatti Rilevanti: ha il significato indicato nell'Articolo 6 della presente Procedura.

 Informazione Privilegiata: ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento Market Abuse, indica un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue eventuali Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Derivati.

 Ai fini della presente definizione:

 - un'informazione è di "*carattere preciso*" se:

 (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

 (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Derivati.

 A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in

un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione di "informazione privilegiata";

- per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Derivati" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Informazione Rilevante: ogni informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale. Si ritengono tali quei tipi di informazioni relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società o una delle sue Controllate e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata.

Euronext Growth Advisor: l'*Euronext Growth Advisor* della Società.

Referente Informativo: il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura, nominato dal Consiglio di Amministrazione, a norma della presente Procedura.

SDIR: il "*Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata*" ai sensi della normativa applicabile CONSOB.

Soggetti Rilevanti: indica:

a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;

b) i soggetti che svolgono funzioni di alta direzione della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società e/o delle Controllate;

c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una Controllata;

d) i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione;

e) qualunque altro soggetto che possegga Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

Quando un Soggetto Rilevante è una persona giuridica, la presente definizione trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Strumenti Finanziari:

a) strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

b) gli Strumenti Finanziari Derivati;

c) gli Strumenti Finanziari Collegati.

Strumenti Finanziari Collegati: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;

b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;

c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;

e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Strumenti Finanziari Derivati: ogni strumento finanziario definito all'art. 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa direttiva.

Articolo 2
Destinatari della Procedura

1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate, le modalità di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, nonché le disposizioni relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'Elenco Insider.

Articolo 3
Obblighi e divieti dei destinatari

1. I Soggetti Rilevanti, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e delle Controllate al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura o siano altrimenti di pubblico dominio.

2. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti:

(i) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della Procedura e secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili;

(ii) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Rilevante entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;

(iii) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono.

(iv) di comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del

lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*.

3. I Soggetti Rilevanti sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

4. La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall'Articolo 5.

5. Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dalla Società quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influendo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente[1].

6. La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per la Società medesima. Al fine di adempiere tale obbligo (i) la Società trasmette la presente Procedura a ciascuna delle proprie Controllate; (ii) ciascuna Controllata adotta tempestivamente la presente Procedura tramite deliberazione dell'organo amministrativo.

Articolo 4
Competenze e Responsabilità

1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, revoca e sostituzione del Referente Informativo, definendone i relativi poteri e competenze - in conformità alla presente Procedura - e potendo altresì designare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento del Referente Informativo.

2. Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato:

a) cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne; e

b) approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte del Referente Informativo.

Ogni rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato, o da diverso soggetto da esso incaricato.

3. Referente Informativo

Il Referente Informativo:

a) assiste, con il supporto delle strutture interne della Società, l'Amministratore Delegato nel corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate dalla presente Procedura e dalla disciplina applicabile;

b) avvalendosi delle strutture interne della Società, cura i rapporti con gli organi di

[1] *Cfr.* Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida.

informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

4. Società Controllate

Le Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute ad informare prontamente l'Amministratore Delegato e il Referente Informativo dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito al carattere privilegiato di un'informazione è comunque rimessa all'Amministratore Delegato, ovvero, a seconda del caso, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo Articolo 5.

Articolo 5
Trattamento delle Informazioni Privilegiate

1. Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

I responsabili degli uffici della Società e delle Controllate che ritengano sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività della Società e/o delle Controllate, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunicano senza indugio tale circostanza al Referente Informativo.

Il Referente Informativo, qualora, anche in virtù delle segnalazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo, ritenga di essere in possesso di un'Informazione Privilegiata deve senza indugio informare l'Amministratore Delegato.

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui all'Articolo 8), è effettuata:

i. dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Amministratore Delegato;

ii. dall'Amministratore Delegato, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e

iii. dall'Amministratore Delegato, per quanto concerne ogni altra informazione.

Resta in ogni caso inteso che l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha sempre la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora ad esito della predetta valutazione l'Amministratore Delegato o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione:

- ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 7;

- ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico (salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'Articolo 8), garantendo che la comunicazione avvenga (i) secondo

modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque, (ii) nel rispetto delle previsioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 (iii) nonché in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa *pro tempore* vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento Market Abuse, come modificato dal Listing Act, con riferimento ai processi prolungati di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del Regolamento Market Abuse, l'obbligo di comunicazione immediata al pubblico non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie, ove tali tappe siano collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In tali casi, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza e di tracciamento previsti dalla presente Procedura, la Società comunica al pubblico senza indugio l'Informazione Privilegiata relativa alla circostanza o all'evento finale dopo che questi si siano verificati. Ai fini dell'individuazione della circostanza o dell'evento finale e del relativo momento di comunicazione al pubblico, la Società tiene conto, ove applicabile, dell'elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati di cui all'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2026/789 (**Allegato A** accluso alla presente Procedura).

I Soggetti Rilevanti dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Privilegiata all'Amministratore Delegato e al Referente Informativo e, in seguito, informare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (*sette*) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

2. Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 1 come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica quanto prima possibile, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare vigente. In particolare, la Società, avvalendosi della funzione Investor Relations, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni contemporaneamente, nel caso di divulgazione intenzionale, tempestivamente, nel caso di divulgazione non intenzionale.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto dalla Società, secondo quanto *infra* previsto, tenuto conto degli schemi di comunicato contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili.

La funzione Investor Relations elabora la bozza del comunicato. Il testo della bozza di comunicato deve essere sottoposto e approvato dall'Amministratore Delegato e, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno. La funzione Investor Relations provvede, quindi, a renderlo pubblico mediante SDIR.

Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le Controllate sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.

Come precisato nelle Linee Guida[2]:

(a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società[3];

(b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;

(c) allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**) il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico, nei termini sopra descritti, delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (i) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale.

In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire il prima possibile. Ciò trova applicazione anche nelle ipotesi di *rumour* sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.

La Società pubblica e conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico. A riguardo trova applicazione il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055. Il sito *web* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti: (i) consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; (ii) consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; (iii) assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

Articolo 6

[2] Paragrafi 7.1.2, 7.1.3 e 7.2.1 delle Linee Guida.

[3] Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni OTC (cfr. paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida).

Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il "**Fatto Rilevante**" o, cumulativamente, i "**Fatti Rilevanti**"):

 - ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
 - dimissioni o nomina di membri dell'organo amministrativo e di controllo;
 - rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
 - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
 - operazioni sul capitale;
 - emissioni di *warrant*, strumenti finanziari, obbligazioni o altri titoli di debito;
 - modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
 - perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto;
 - operazioni di fusione e scissione;
 - conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
 - conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
 - controversie legali;
 - cambiamenti nel personale strategico della Società;
 - operazioni sulle azioni proprie;
 - presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
 - richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
 - operazioni con parti correlate (così come definite nel regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
 - rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
 - situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio
 - consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni
 - contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
 - deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio

consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione.

Articolo 7
Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

1. Ai fini della presente Procedura, per "informazione riservata" si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda l'Emittente e/o le Controllate, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Soggetti Rilevanti nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni (l'**Informazione Riservata**).

2. Soggetti Rilevanti in possesso di un'Informazione Riservata sono tenuti a:

 - evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate mantenendo riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;

 - utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;

 - rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura, nel caso in cui l'Informazione Riservata acquisisca successivamente la natura di Informazione Privilegiata.

3. Ciascun Soggetto Rilevante è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Riservata che gli viene consegnata. La documentazione inerente all'Informazione Riservata deve essere conservata a cura del Soggetto Rilevante, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Soggetto Rilevante debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Riservata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. Il mittente dei documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO". In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti coinvolti ne informano senza indugio l'Amministratore Delegato e/o il Referente Informativo, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

4. Ogni rapporto da parte del Soggetto Rilevante con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Riservate, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite di uno degli Amministratori esecutivi. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Riservata contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione di uno degli Amministratori esecutivi, sentiti – ove ritenuto necessario – i restanti Amministratori esecutivi.

5. Resta inteso che (i) le prescrizioni di cui al presente Articolo 7 si applicano anche con riferimento alle Informazioni Privilegiate qualora ciò sia richiesto nel caso concreto per garantire la riservatezza dell'informazione e (ii) per la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata si osserva quanto disposto dall'Articolo 5 della Procedura.

6. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Soggetti Rilevanti:

 (a) deve essere posta particolare attenzione nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta

delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;

(b) analoga cautela a quella di cui sopra viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o *advisor* esterni della Società;

(c) la documentazione cartacea contenente Informazioni Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;

(d) devono essere osservate analoghe cautele anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, la documentazione non deve mai essere lasciata incustodita;

(e) devono essere adottate idonee misure al fine di assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza.

Articolo 8
Ritardo nella Comunicazione

1. Condizioni per il Ritardo

Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del Regolamento Market Abuse, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"):

(a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;

(b) le Informazioni Privilegiate di cui si intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime dichiarazioni pubbliche o con altri tipi di comunicazioni della Società sulla stessa materia a cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;

(c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si tratti.

Fermo restando quanti previsto ai sensi dell'Articolo 5 della presente Procedura, si precisa che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4-*bis*, del Regolamento Market Abuse, la mancata comunicazione da parte della Società di Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati non è soggetta agli obblighi di ritardo di cui al presente Articolo 8.

2. Procedura per l'attivazione del Ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata

La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Delegato ovvero del Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, ai sensi dell'Articolo 5 che precede. La valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.

A tal fine l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli Orientamenti ESMA sul Ritardo, e compila l'apposito modulo, avvalendosi a tal fine anche del Referente Informativo, predisposto secondo il modello di cui

all'**Allegato B** alla presente Procedura.

Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, deposita presso il proprio ufficio il suddetto modulo, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 per la prova e la notifica del ritardo, come di seguito precisato.

Per il Ritardo nella comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata la Società utilizza modalità che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, di seguito riportate:

(a) data e ora:

 i. della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;

 ii. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

 iii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;

(b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:

 i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;

 ii. del monitoraggio continuo delle Condizioni per il ritardo;

 iii. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;

 iv. della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

(c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

 i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;

 ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

L'Amministratore Delegato – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, par. 1, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 sopra indicate – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la secretazione dell'Informazione Privilegiata ritardata e il mantenimento della sua riservatezza (ad esempio, in caso di documenti in formato elettronico, sono predisposte misure tali da garantire un limitato accesso al relativo sistema documentale), il tutto tenuto anche conto di quanto previsto dall'Articolo 7. A tale scopo informa immediatamente il Responsabile dell'Elenco Insider (come *infra* definito) dell'attivazione della procedura del ritardo affinché

quest'ultimo provveda ad avvisare i soggetti iscritti nell'Elenco Insider dell'attivazione della procedura del ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'Articolo 7 (ove applicabili).

La Società si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata (*cfr.* Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida).

3. Comportamento della Società durante il Ritardo

Durante il ritardo, l'Amministratore Delegato monitora caso per caso e con il supporto del soggetto indicato nei documenti depositati ai sensi del paragrafo 2 che precede, la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

L'Emittente predispone in via preventiva una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo (*cfr.* Paragrafo 6.7.2. delle Linee Guida).

Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, con le modalità di cui all'Articolo 5 e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 4.

La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (così l'articolo 17, par. 7, Regolamento Market Abuse).

Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Market Abuse (il **Programma di Buy Back**), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, l'Amministratore Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento Market Abuse (*cfr.* articolo 4, par. 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052)[4], salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, l'Amministratore Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento Market Abuse (*cfr.* Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida).

Analogamente, la Società che abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante nelle finalità di cui all'art. 5 Regolamento Market Abuse, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi in esecuzione del predetto programma e riprende l'operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione *mutatis mutandis* gli obblighi di segnalazione di cui sopra).

Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle

[4] Resta ferma la possibilità per la Società di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall'articolo 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

oggetto di ritardo (*cfr.* Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida).

4. Notifica del ritardo

Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente Articolo 8, l'Amministratore Delegato (ovvero il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso), immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale ritardo all'Autorità Competente e fornisce per iscritto le informazioni previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, trasmettendo a Consob il modulo di cui all'Allegato B via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it[5].

In quanto emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione esclusivamente su un mercato di crescita per le PMI (quale l'Euronext Growth Milan), ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del Regolamento Market Abuse, come modificato dal Listing Act, la Società fornisce per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo all'Autorità Competente (i.e. Consob) solo su richiesta di quest'ultima. Finché la Società è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuta a conservare una registrazione di tale spiegazione.

Ai sensi dell'articolo 4, par. 3, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la notifica del Ritardo a Consob deve comprendere le seguenti informazioni:

- identità della Società: ragione sociale completa;
- identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 114, comma 3, TUF, in combinato disposto con l'articolo 4, par. 4, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo debba essere fornita all'Autorità Competente su successiva richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Autorità fornendo alla stessa, secondo le modalità di cui sopra, il modulo di cui all'Allegato B completo anche di tali informazioni.

La notifica all'Autorità Competente non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato (*cfr.* Paragrafo 6.8.2 delle Linee Guida).

Articolo 9

[5] E' necessario specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

1. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Market Abuse e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1291, la Società è tenuta ad istituire e regolarmente aggiornare - a cura del soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione (il **Responsabile dell'Elenco Insider**) - un elenco di tutti coloro che hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate (l'**Elenco Insider**).

2. L'Elenco Insider è unico e gestito dalla Società anche per conto delle sue Controllate, le quali devono, attraverso l'adozione di politiche interne adeguate, consentire alla Società di adempiere puntualmente agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente Procedura, individuando e comunicando alla Società i soggetti ai fini dell'iscrizione degli stessi nell'Elenco Insider.

3. La Società può decidere di avvalersi di una società esterna per l'istituzione e la tenuta dell'Elenco Insider.

4. L'Elenco Insider è suddiviso in sezioni separate, ciascuna relativa a una determinata Informazione Privilegiata. A seguito dell'individuazione di una nuova Informazione Privilegiata, viene aggiunta una nuova sezione dell'Elenco Insider, riferita a tale specifica informazione. In ciascuna sezione sono riportati esclusivamente i dati dei soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata cui la medesima sezione si riferisce.

5. Le informazioni che devono essere riportate nell'Elenco Insider, con riferimento ai soggetti che abbiano accesso regolare a Informazioni Privilegiate, sono:

 - data e ora di creazione della sezione dell'Elenco Insider;

 - data e ora dell'ultimo aggiornamento;

 - data di trasmissione all'Autorità Competente;

 - nome e cognome del soggetto che ha accesso all'Informazione Privilegiata, o nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi;

 - numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);

 - funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate;

 - data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso alle Informazioni Privilegiate;

 - data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso alle Informazioni Privilegiate;

 - il numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile) o la data di nascita.

6. Fermo quanto precede, la Società può istituire, nell'ambito dell'Elenco Insider, una sezione supplementare dedicata ai soggetti che hanno accesso permanente a tutte le Informazioni Privilegiate della Società (l'"**Elenco Insider Permanente**"). I dati dei soggetti iscritti in tale sezione non devono essere replicati nelle singole sezioni relative alle specifiche Informazioni Privilegiate. Sono di norma iscritti nell'Elenco Insider Permanente i seguenti soggetti:

 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi, il Direttore Generale (ove esistente) della Società;

 - il Chief Financial Officer della Società;

 - gli ulteriori soggetti, individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche col

supporto del Responsabile dell'Elenco Insider, che hanno accesso sempre a tutte le Informazioni Privilegiate.

7. L'Elenco Insider deve essere redatto e aggiornato in conformità al modello fornito dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1291 (**Allegato C**) e, in particolare (i) le sezioni dell'Elenco Insider sono redatte conformemente al Modello 1 dell'Allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1291; (ii) l'Elenco Insider Permanente è redatto conformemente al Modello 2 dell'Allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1291.

8. L'Elenco Insider deve essere conservato in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni incluse nell'Elenco Insider siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all'Autorità Competente.

9. L'Elenco Insider deve essere aggiornato tempestivamente quando: (i) interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'Elenco Insider; (ii) una nuova persona deve essere iscritta nell'Elenco Insider in quanto ha regolare accesso a Informazioni Privilegiate; (iii) una persona iscritta nell'Elenco Insider non ha più regolare accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

10. Subito dopo l'iscrizione di una persona nell'Elenco Insider, il Responsabile dell'Elenco Insider provvede ad informare per iscritto la stessa in merito: (i) alla sua iscrizione nell'Elenco Insider; (ii) agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso a Informazioni Privilegiate; e (iii) alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

11. Il Responsabile dell'Elenco Insider rende, altresì, noti alle persone iscritte nell'Elenco Insider anche gli eventuali aggiornamenti che le riguardano e l'eventuale loro cancellazione dall'Elenco Insider, con comunicazione conforme in forma scritta.

12. I dati delle persone iscritte nell'Elenco Insider devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

13. La Società trasmette[6] l'Elenco Insider all'Autorità Competente il prima possibile dietro richiesta di quest'ultima.

14. La Società potrà discrezionalmente adottare, oltre all'Elenco Insider, un ulteriore registro con riferimento alle Informazioni Rilevanti. Tale registro sarà tenuto, ove adottato, applicando *mutatis mutandis* le disposizioni previste dalla presente Procedura in merito all'Elenco Insider.

Articolo 10
Sondaggi di mercato

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione, anteriormente all'annuncio di un'operazione, di informazioni a uno o più potenziali investitori al fine di valutare l'interesse di tali potenziali investitori nella possibile operazione e nelle relative condizioni, come le dimensioni o il prezzo della stessa. Lo svolgimento di sondaggi di mercato può richiedere la comunicazione di Informazioni Privilegiate.

2. La comunicazione di informazioni funzionale alla realizzazione di sondaggi di mercato è effettuata dalla Società, direttamente e/o per il tramite di terzi, in conformità e nel rispetto della

6 Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Ulteriori indicazioni saranno fornite nella lettera di richiesta della Consob.

normativa vigente.

Articolo 11
Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo

1. La Società può decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In considerazione del principio di correttezza, al momento della pubblicazione dei dati prospettici è necessario specificare se si tratta di vere e proprie previsioni di *budget* ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.

2. Nel caso in cui l'informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l'indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione di *budget* o di obiettivo e l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.

3. Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora, ad esempio, si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.

4. Nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, l'Amministratore Delegato dovrà garantire, avvalendosi della collaborazione dell'Investor Relations Manager e/o di altre funzioni aziendali, il monitoraggio dell'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.

5. L'Amministratore Delegato e l'Investor Relations Manager dovranno inoltre verificare che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (c.d. *consensus estimate*)) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall'Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, verrà pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.

6. L'Amministratore Delegato e l'Investor Relations Manager sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla presente Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società (e, ove rilevante, di Controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. *rumor*) dovrà valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore.

Articolo 12
Incontri con stampa e analisti finanziari

1. I rapporti con gli organi di stampa e altri mezzi di comunicazione nonché con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono curati dall'Amministratore Delegato, dall'Investor Relations Manager o da altri soggetti da questi autorizzati.

2. Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa per conto della Società l'Amministratore Delegato e gli altri soggetti da questi autorizzati.

3. Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate, tali informazioni verranno comunicate tempestivamente al pubblico.

Articolo 13
Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

1. L'abuso e la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, nonché la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione amministrativa e penale nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società *ex* D. Lgs. n. 231/2001.

2. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, amministrativa e/o di vigilanza competenti, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla stessa e/o da Controllate.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

4. Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli Amministratori), la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare, per i soggetti tenuti alla sua applicazione, illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio di sanzioni penali e amministrative.

5. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

Articolo 14
Modifiche ed integrazioni della Procedura

1. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

2. L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari.

Allegato A

ELENCO NON ESAUSTIVO DEGLI EVENTI FINALI O DELLE CIRCOSTANZE FINALI NEI PROCESSI PROLUNGATI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 12, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

Elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014

N.	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
A	**Strategia aziendale**		
1	Accordi (compresa l'acquisizione o la cessione di attività o filiazioni rilevanti)	Firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante	Il prima possibile dopo la firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante
2	Fusioni	Approvazione del progetto di fusione	Il prima possibile dopo l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo direttivo dell'emittente, come specificato all'articolo 91, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).
3	Grandi riorganizzazioni societarie	Decisione sulla riorganizzazione societaria	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere a una riorganizzazione societaria.
4	Recesso da un accordo rilevante da parte dell'emittente	Decisione di recedere da un accordo rilevante	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di recedere da un accordo rilevante.
B	**Struttura del capitale, dividendi e pagamenti di interessi**		
5	Aumento di capitale	Decisione di aumentare il capitale	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di aumentare il capitale.
6	Emissione di nuovi strumenti	Decisione di emettere nuovi strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di emettere nuovi strumenti.
7	Riacquisto di azioni proprie	Decisione di procedere al riacquisto di azioni proprie	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere al riacquisto di azioni proprie.
8	Conversione di strumenti	Decisione di convertire strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di convertire strumenti.
9	Dividendi	Decisione di proporre agli azionisti una distribuzione di dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti una distribuzione dei dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi.
10	Rinvio o annullamento dei pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Decisione di rinviare o annullare i pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di rinviare o annullare il pagamento degli interessi o dei rimborsi.

C	**Informazioni finanziarie**		
11	Relazioni finanziarie o relazioni finanziarie intermedie	Riconoscimento o approvazione dei risultati finanziari	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato i risultati finanziari.
12	Previsioni	Riconoscimento o approvazione delle previsioni	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato le previsioni.
D	**Governo societario**		
13	Nomina o destituzione dei membri dell'organo direttivo dell'emittente o dei dirigenti che ricoprono un ruolo chiave	Decisione di nomina o di destituzione	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di nominare o destituire un membro dell'organo direttivo dell'emittente o un dirigente che ricopre un ruolo chiave.
14	Modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Decisione di proporre agli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno.
E	**Interventi delle autorità pubbliche**		
15	Domanda di licenza o di autorizzazione	Domanda di licenza o di autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di licenza o di autorizzazione all'autorità competente.
16	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia una licenza o un'autorizzazione oppure rifiuta una domanda di licenza o di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
17	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente revoca la licenza o l'autorizzazione, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.

18	Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale	Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale all'autorità competente.
19	Riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale	Notifica del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda di riconoscimento, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
20	Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato all'autorità competente la domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato.
21	Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia l'autorizzazione alla commercializzazione di un prodotto o rifiuta la domanda di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
22	Sperimentazioni mediche/ cliniche per prodotti farmaceutici	Conclusione delle sperimentazioni mediche/ cliniche	Il prima possibile dopo che l'emittente ha concluso le sperimentazioni mediche/cliniche.
23	Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici	Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale della decisione definitiva dell'autorità competente (che si tratti di un'autorizzazione o di un rifiuto), anche nei casi in cui a seguito di una domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto medico/farmaceutico sul mercato, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.

24	Partecipazione a una procedura di appalto pubblico	Aggiudicazione dell'appalto	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale dell'aggiudicazione dell'appalto, anche nei casi in cui, a seguito della partecipazione a una procedura di appalto pubblico, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
25	Procedure di pre-insolvenza/ ristrutturazione	Decisione di avviare procedure di pre-insolvenza o accordi con i creditori	In caso di procedure soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare istanza di pre-insolvenza o di ristrutturazione. In caso di procedure non soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha firmato un accordo con i creditori o qualsiasi altra disposizione prevista per i casi di pre-insolvenza.
26	Insolvenza	Presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare una domanda di apertura della procedura di insolvenza.
F	**Enti creditizi, imprese di assicurazione e di riassicurazione**		
27	Revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)	Decisione ufficiale dell'autorità competente	Il prima possibile dopo che l'ente creditizio ha ricevuto dall'autorità competente la decisione definitiva sul processo di revisione e valutazione prudenziale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.
28	Riduzione dei fondi propri a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)	Decisione ufficiale dell'autorità competente di autorizzare la riduzione dei fondi propri	Il prima possibile dopo che l'ente creditizio ha ricevuto dall'autorità competente la notifica dell'autorizzazione alla riduzione dei fondi propri, anche se l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.

29	Preparazione dell'azione di risoluzione, comprese le decisioni o le azioni dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione fino all'adozione della decisione che sancisce l'adozione di azioni di risoluzione	Decisione dell'autorità di risoluzione che sancisce l'adozione di azioni di risoluzione conformemente all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 64 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)	Il prima possibile dopo la pubblicazione della decisione dell'autorità di risoluzione a norma dell'articolo 83, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 65, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2025/1.
30	Procedure di insolvenza in conformità del diritto nazionale applicabile	Decisione dell'autorità competente in conformità del diritto nazionale applicabile	Il prima possibile dopo la notifica all'ente della decisione dell'autorità competente in conformità del diritto nazionale applicabile.
G	**Procedimenti giudiziari, sanzioni e cancellazione dal listino**		
31	Procedimenti amministrativi	Decisione dell'autorità competente	Il prima possibile dopo che l'autorità competente informa l'emittente della propria decisione definitiva dopo le pertinenti indagini, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
32	Misure cautelari nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia come attore che come convenuto	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione sulle misure cautelari, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
33	Procedimenti giudiziari	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
34	Procedimenti per la quantificazione delle sanzioni	Decisione sulle sanzioni	Il prima possibile dopo che l'emittente è stato informato della decisione sulle sanzioni, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
35	Cancellazione dal listino	Decisione di cancellazione dal listino	In caso di cancellazione volontaria dal listino, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di cancellazione. In caso di decisione di cancellazione dal listino da parte dell'autorità competente o della sede di negoziazione, il prima possibile dopo che l'emittente ne ha ricevuto la notifica ufficiale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente o la sede di negoziazione si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.

(1) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(4) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj

Allegato B

NOTIFICA DEL RITARDO

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 ED IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1055)

1	IDENTITA' DELL'EMITTENTE		
a)	Denominazione Sociale Codice Fiscale		
2	DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE		
a)	Nome e Cognome	*Nome*	*Cognome*
b)	Posizione / Qualifica presso l'Emittente		
c)	Contatti aziendali	*Indirizzo di posta elettronica*	*Numero di Telefono*
3	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO[7]		
a)	Oggetto dell'Informazione Privilegiata[8]		
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [*indicare Nome del sistema SDIR*]		
c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	*Data*	*Ora*
4	IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata		
b)	Data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	*Data*	*Ora*

[7] La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata.

[8] Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal *form* "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR.

5	INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata	*Data*	*Ora*
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata		

6	IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
		Nome	*Cognome*	*Posizione*
		Nome	*Cognome*	*Posizione*
		Nome	*Cognome*	*Posizione*
		Nome	*Cognome*	*Posizione*

7	MOTIVAZIONE DEL RITARDO[9]
a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società
b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico.
c)	Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.

Luogo e data _____ , _____

Firma

[9] Le motivazioni del ritardo saranno fornite all'Autorità Competente su richiesta della medesima.

Allegato C

FORMATO DELL'ELENCO INSIDER E DELL'ELENCO INSIDER PERMANENTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1291

MODELLO 1

Modello per l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Descrizione della specifica informazione privilegiata cui la presente sezione fa riferimento:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata individuata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento della presente sezione: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	**Cognome/i del titolare dell'accesso** (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	**Numeri di telefono professionali** (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	**Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate**	**Ottenuto** (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a una specifica informazione privilegiata)	**Cessato** (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a una specifica informazione privilegiata)	**Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita**
[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

MODELLO 2

Modello per la sezione degli accessi permanenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Data e ora di creazione della sezione degli accessi permanenti: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione degli accessi permanenti: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	**Cognome/i del titolare dell'accesso** (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	**Numeri di telefono professionali** (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	**Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate**	**Ottenuto** (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento)	**Cessato** (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento)	**Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita**
[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nella presente sezione, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]